



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Roma, 23 giugno 2015

Protocollo: 65527 R.U.

Ai Depositari autorizzati

Rif.:

Alle Associazioni di categoria

Allegati:

Agli Uffici dei monopoli

Alla Direzione centrale Normativa e affari  
legali

Alla Direzione centrale Accertamento e  
riscossione

**OGGETTO:** Quesito. Applicazione dell'imposta di consumo di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Continuano a pervenire quesiti in ordine all'applicazione o meno dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, alle cessioni ai punti di vendita di "basi neutre" e di "aromi concentrati" e, a seguito della pronuncia della sentenza n. 83/2015 della Corte costituzionale, di prodotti privi di nicotina

Al riguardo, premesso che la sopraindicata norma, assoggetta ad imposizione "I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni", non può che derivarne che qualsiasi prodotto liquido che sia confezionato per la vendita al pubblico e presenti le caratteristiche per essere inalato come tale, e che non sia medicinale, è assoggettato all'imposta.

Pertanto, nel caso in cui le "basi neutre", ovvero "gli aromi concentrati" possono essere inalati, così come sono ceduti ai punti di vendita e da questi ai consumatori, non vi è dubbio che sono assoggettati ad imposta.

Ha dunque rilievo, nella fattispecie, esclusivamente la caratteristica del prodotto di poter essere inalato così come ceduto ai consumatori, indipendentemente dalla sua composizione.

Infatti, non hanno rilievo, in base la tenore della norma, eventuali miscele che potenzialmente possono essere effettuate direttamente dai consumatori, le quali potrebbero ben essere effettuate anche sui prodotti già immessi in consumo miscelati per conferire al prodotto un determinato aroma caratterizzante.

Si rileva, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 83/2015, ha sancito esclusivamente la parziale illegittimità dell'articolo 62-quater, comma 1, del citato decreto legislativo, nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio che ne consentono il consumo.

Le disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015, e sono sostanzialmente diverse da quelle contenute nel comma 1-bis dello stesso articolo 62-quater, in vigore da tale data, sia sotto il profilo dell'oggetto e base imponibile, che della natura e misura dell'imposizione.

La sentenza n. 83/2015 della Corte costituzionale non è, dunque, riferibile alla normativa vigente, la quale è oggetto di altri distinti gravami per i quali non sono ancora intervenute decisioni né cautelari, né di merito, ed è, quindi, pienamente e legittimamente applicabile anche ai prodotti liquidi non contenenti nicotina.

*Il Direttore centrale*

**Roberto Fanelli**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*